

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CONCORSO

Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di quaranta unita' di personale, caratterizzate da specifiche professionalita', con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento giuridico-tributario (Codice concorso 05), da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F1, e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali.

(GU n.28 del 6-4-2018)

IL CAPO DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Visto l'art. 97, comma 4, della Costituzione ai sensi del quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonché alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilità del personale direttivo e docente della scuola»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni;

Atteso che, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, «a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e in particolare l'art. 8 - comma 1 - che prevede, fra l'altro, «le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni sono inviate esclusivamente per via telematica (...)»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», e in particolare l'art. 23-quinquies, comma 4, ai sensi del quale le facoltà assunzionali del Ministero dell'economia e delle finanze e delle Agenzie fiscali sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, tramite selezione per concorso pubblico, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni, tra le quali, il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 4, comma 3-sexies, ai sensi del quale, con le modalità di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e relativi decreti di attuazione, in particolare il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»;

Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2012, con il quale, in attuazione dell'art. 23-quinquies, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sono state, fra l'altro, rideterminate le dotazioni organiche del personale delle aree del Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27

febbraio 2013, n. 67, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 luglio 2014, recante «Individuazione e attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2014;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 3 settembre 2015, recante «Individuazione delle ragionerie territoriali dello Stato e definizione dei relativi compiti» e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26 gennaio 2016;

Ritenuto che, anche in considerazione delle competenze acquisite dal Ministero dell'economia e delle finanze in forza della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e relativi decreti di attuazione, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 54, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e successive modificazioni, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, sussiste l'esigenza di acquisire nuove unità di personale da adibire allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, e che pertanto occorre bandire un concorso, per esami, per il reclutamento di un contingente di personale munito di specifiche professionalità;

Considerato che sono stati assolti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di mobilità;

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione del 4 agosto 2017, recante «Autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato unità di personale, tra l'altro nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 5 ottobre 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2017, recante «Autorizzazione ad assumere unità di personale (...) in favore di varie amministrazioni», ed in particolare l'art. 7, con il quale il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2017;

Considerato che in ragione della necessità di dare adeguato impulso all'implementazione delle riforme attuative, il Ministero dell'economia e delle finanze è stato autorizzato con nota n. 0062407 P-4.17.1.7.4 del 2 novembre 2017 dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - a svolgere direttamente le procedure concorsuali per selezionare le unità di personale autorizzate con i suindicati decreti;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'indizione di un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di quaranta unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo giuridico-tributario, da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F1, per far fronte alle esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali sulla base delle esigenze di servizio del Ministero, come risultanti anche all'esito della redazione del Piano di cui all'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

Decreta:

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di quaranta unita' di personale, caratterizzate da specifiche professionalita', con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento giuridico-tributario (Codice concorso 05), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 - e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il venti per cento dei posti messi a concorso e' riservato ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, al personale appartenente al ruolo unico del Ministero dell'economia e delle finanze.

La procedura concorsuale verra' espletata nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti delle rispettive complessive quote d'obbligo.

Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno subordinate alle autorizzazioni richieste secondo la normativa vigente.

Al fine di consentire ai candidati diversamente abili di concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati ammessi al concorso, l'amministrazione predisporra' adeguate modalita' di svolgimento delle prove di esame.

I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza di aventi titolo saranno conferiti ai candidati che abbiano superato le prove secondo l'ordine di graduatoria.

Coloro che intendano avvalersi di una delle riserve di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso; in mancanza di tale dichiarazione al candidato non verra' concesso il beneficio della riserva.

Art. 2

Requisiti di ammissione

Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

1. «laurea triennale» (L) nelle seguenti classi di laurea o equiparate: Scienze dei servizi giuridici (L-14); Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione (L-16); Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale (L-18); Scienze economiche (L-33);

2. «laurea magistrale» (LM), appartenente ad una delle seguenti classi: Giurisprudenza (LMG-01); Scienze dell'economia (LM-56); Finanza (LM-16); Scienze delle Pubbliche Amministrazioni (LM-63); Scienze economiche-aziendali (LM-77); Studi europei (LM-90); o altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) secondo l'equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009;

3. «diplomi di laurea» (DL), di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree magistrali (LM).

Si ritengono equipollenti a quelli suindicati anche i titoli di studio conseguiti all'estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sara' cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca.

- d) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta'

di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

siano stati interdetti dai pubblici uffici;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;

siano stati licenziati da altro impiego statale ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego a seguito della presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;

siano in possesso di precedenti penali incompatibili con l'esercizio delle funzioni da svolgere nell'ambito dei compiti istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3

Presentazione della domanda. Termini e modalita'

Il candidato dovra' produrre domanda di ammissione al concorso esclusivamente in via telematica all'indirizzo <https://www.concorsionline.mef.gov.it>

E' possibile accedere alla procedura per la compilazione della domanda di partecipazione tramite identificazione attraverso il sistema SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) ovvero mediante le apposite credenziali che saranno rilasciate in fase di registrazione.

La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovra' essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine e' prorogato alla mezzanotte del primo giorno seguente non festivo.

Dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato dovra' conservare la stampa della domanda di partecipazione, per poterla esibire all'atto della eventuale prova preselettiva o della prima delle prove scritte del presente bando.

Qualora il candidato compili piu' volte il format on-line, si terra' conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione ed invio on-line.

In fase di inoltro della domanda, verra' automaticamente attribuito un numero identificativo necessario per le operazioni d'ufficio. Tale numero, unitamente al codice concorso di cui al precedente art. 1, dovra' essere indicato per qualsiasi comunicazione successiva.

La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permettera' piu' l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata.

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni:

a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale;

b) di essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea; ai candidati sprovvisti del codice fiscale, il servizio di assistenza tecnica, di cui all'indirizzo internet <https://www.concorsionline.mef.gov.it> provvedera', su richiesta, a fornire un codice alfanumerico necessario al completamento della procedura telematica;

c) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia e codice di avviamento postale);

d) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti per l'ammissione al concorso dal presente bando, con l'esatta indicazione dell'universita' che lo ha rilasciato e la data di conseguimento dello stesso, nonche' gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti, qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero;

e) l'idoneita' fisica all'impiego e di essere a conoscenza che l'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;

f) le eventuali condanne penali riportate o sentenze di applicazione della pena su richiesta, in Italia o all'estero ovvero i procedimenti penali pendenti; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa;

g) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, di non essere stato interdetto dai pubblici uffici, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonche' di non essere stato licenziato da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante la presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;

h) il possesso di eventuali titoli di preferenza, tra quelli previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori;

i) l'eventuale appartenenza alle categorie riservatarie previste dall'art. 1 del presente bando;

j) di essere/non essere dipendente di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze;

k) di essere a conoscenza che dovra' permanere nella sede di prima destinazione per un periodo inderogabilmente non inferiore a cinque anni ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

l) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, di numero telefonico, del recapito di posta elettronica certificata e/o di posta elettronica, presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni;

m) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci;

n) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.

Esclusivamente nel caso in cui il candidato non si sia identificato attraverso SPID (Sistema pubblico di identita' digitale), le dichiarazioni rese nella suddetta domanda di partecipazione saranno sottoscritte, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di espletamento delle prove preselettive ovvero, in assenza di prove preselettive della prima delle prove scritte del presente bando, e avranno altresì valore di autocertificazione; sara' onere del candidato stampare la domanda e consegnarla nel luogo e nel giorno stabilito ai fini della sottoscrizione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dalla vigente normativa.

Il candidato diversamente abile deve fare esplicita richiesta, nella domanda, dell'ausilio e/o di tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove in relazione al proprio handicap; il medesimo deve trasmettere idonea certificazione medica rilasciata da apposita struttura del sistema sanitario nazionale o regionale, che specifichi gli elementi essenziali dell'handicap. Al fine di consentire all'amministrazione di predisporre per tempo i

mezzi e gli strumenti necessari, la certificazione medica, entro un congruo termine e comunque non oltre trenta giorni successivi al termine di scadenza previsto dall'art. 3 del presente bando, dovrà essere presentata ovvero pervenire, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, da indirizzare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale, ufficio III, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it

Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidità uguale o superiore all'80%, non è tenuto a sostenere la prova preselettiva ed è ammesso alle prove scritte, previa presentazione della documentazione comprovante la patologia da cui è affetto ed il grado di invalidità. Detta documentazione dovrà essere presentata con le stesse modalità e gli stessi termini di cui al periodo precedente.

È fatto comunque salvo il requisito dell'idoneità fisica di cui all'art. 2, lettera d).

Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete, irregolari ovvero presentate con modalità e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando e, in particolare, quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on-line.

Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dal test di preselezione, di cui al successivo art. 7, l'amministrazione verifica la validità delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e limitatamente ai candidati che lo hanno superato. La mancata esclusione dal test di preselezione ovvero dalle prove scritte non costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso, né sana le irregolarità della domanda stessa. L'amministrazione non è responsabile del mancato ricevimento da parte del candidato delle comunicazioni relative alla procedura concorsuale in caso di inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito ovvero di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonché in caso di eventuali disguidi postali o informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Art. 4

Esclusione dal concorso

Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti.

L'eventuale esclusione dal concorso verrà comunicata agli interessati con provvedimento motivato.

Art. 5

Commissione esaminatrice

Con successivo provvedimento, secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 3, lettera e), 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, sarà nominata una commissione esaminatrice composta da esperti di provata competenza nelle materie oggetto del concorso.

Il presidente ed i membri della commissione potranno essere scelti anche tra il personale in quiescenza ai sensi del comma 4 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.

La commissione sarà composta nel rispetto delle norme sulla parità di genere. Le funzioni di segretario saranno svolte da un

dipendente della terza area del ruolo unico del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 6

Prove d'esame

Le prove del concorso consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Art. 7

Prove preselettive

Qualora il numero delle domande risulti pari o superiore a sei volte il numero dei posti messi a concorso, l'amministrazione effettuerà una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte.

Con avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 5 giugno 2018 e' reso noto il diario della eventuale prova preselettiva, comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 con riguardo alla sottoscrizione e alla consegna delle domande di partecipazione e tenuto conto delle ulteriori indicazioni fornite nel presente bando, i candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva muniti di un valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso.

La prova preselettiva, della durata di 80 minuti, da effettuarsi anche con l'ausilio di sistemi computerizzati, consisterà in n. 90 quesiti a risposta multipla, di cui n. 20 di logica e di comprensione del testo e n. 70 tesi a verificare la conoscenza della lingua inglese e delle seguenti materie: diritto tributario; scienza delle finanze; diritto tributario internazionale e sistemi fiscali comparati; diritto dell'Unione europea; elementi di diritto pubblico e amministrativo.

Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una e' esatta. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito e viene determinato con le seguenti modalità: attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta; sottrazione di 0,35 punti per ogni risposta errata o plurima; 0 punti per ogni risposta omessa.

Durante la prova preselettiva i candidati non possono consultare testi o appunti di alcun genere, ne' avvalersi di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, ne' comunicare tra di loro, ne' introdurre alcun oggetto nell'aula ove si svolge la prova. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.

La commissione esaminatrice compila la graduatoria secondo l'ordine derivante dalla votazione riportata dai candidati. Saranno ammessi alle prove scritte tutti i candidati che avranno riportato un punteggio minimo pari a 72/90 e, in ogni caso, un numero di candidati non inferiore a sei volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio.

Per l'espletamento e la gestione della prova preselettiva, l'amministrazione potrà avvalersi di qualificati istituti pubblici e/o società private specializzate.

Nel medesimo avviso del diario della prova preselettiva e' indicata la data della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nella quale sarà data comunicazione della pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi

alle prove scritte, nonché della sede e del diario delle prove medesime. L'avviso sarà altresì consultabile nell'apposita sezione del sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze, <https://www.concorsionline.mef.gov.it>

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8

Prove scritte

Le due prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo-operativo e si svolgeranno in due diverse giornate.

La prima prova scritta, della durata di sei ore, consiste nella redazione di uno o più elaborati ed ha il fine di verificare l'attitudine del candidato all'analisi e alla riflessione critica con riferimento alle materie indicate nel presente articolo.

La seconda prova scritta, della durata di sei ore, ha contenuto teorico-pratico ed ha il fine di verificare l'attitudine del candidato all'analisi e alla soluzione di problematiche rientranti nella sfera di attività dello specifico profilo per il quale si concorre nonché la conoscenza della lingua inglese.

Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano in ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi.

La commissione esaminatrice procederà alla valutazione della seconda prova solo laddove la prima prova sia stata considerata superata, con una votazione di almeno ventuno trentesimi.

Le due prove verteranno su argomenti individuati nelle materie di seguito elencate: diritto tributario; elementi di diritto pubblico e amministrativo; elementi di diritto civile; diritto commerciale; diritto societario; diritto internazionale; diritto dell'Unione europea; diritto tributario internazionale e sistemi fiscali comparati; scienza delle finanze.

I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto i dizionari di lingua italiana e di inglese monolingua nonché i testi di legge non commentati. Durante le prove scritte non è possibile avvalersi di testi, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni o appunti di alcun genere, né di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, né è possibile comunicare tra candidati nell'aula ove si svolge la prova.

In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.

Art. 9

Prova orale

La prova orale verterà sulle materie previste dal precedente art. 8, ivi inclusa la lingua inglese, nonché sulle seguenti materie:

ordinamento e attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze; codice di comportamento del Ministero dell'economia e delle finanze; normativa in materia trasparenza e prevenzione della corruzione;

utilizzo del personal computer e dei software più diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica pratica.

La prova orale è valutata in trentesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a ventuno/trentesimi.

I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati dovranno consegnare prima della prova orale il proprio curriculum vitae datato e firmato.

Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da

ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nella sede di esame.

La votazione complessiva sara' data dalla somma della media dei voti ottenuti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.

La sede, il giorno e l'ora di svolgimento della prova orale sono pubblicati sul sito internet dell'amministrazione e comunicati con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta elettronica certificata, qualora il candidato la indichi come canale di comunicazione nella domanda di partecipazione al concorso, almeno venti giorni prima della data della prova stessa. Nella medesima comunicazione verra' indicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Nel caso di mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede stabiliti per la prova orale per gravi e certificati motivi di salute, la commissione fissa una nuova data, non oltre l'ultimo giorno previsto per l'effettuazione della prova orale da parte di tutti i candidati, dandone comunicazione all'interessato. La ulteriore mancata presentazione del candidato comporta l'esclusione automatica dal concorso.

Art. 10

Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito

Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i candidati che abbiano superato la prova orale con esito positivo, l'amministrazione provvedera' d'ufficio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione.

Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di riserva e/o di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, deve presentare, o far pervenire, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, da indirizzare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale, ufficio III, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it i relativi documenti in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso erano gia' in possesso del candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stessa.

La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, sara' successivamente riformulata tenendo conto degli eventuali titoli di precedenza e/o preferenza previsti dall'art. 1 del presente bando, tenendo presente che, qualora a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati titoli preferenziali due o piu' candidati si classificheranno nella stessa posizione, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi del comma 9 dell'art. 2 della legge n. 191 del 1998.

Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso, ferme restando le riserve di legge specificate all'art. 1 del presente bando di concorso.

La graduatoria di merito sara' pubblicata sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze e ne sara' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale

«Concorsi ed esami».

Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i termini per le eventuali impugnative.

Art. 11

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I candidati dichiarati vincitori della procedura selettiva, salvo quelli che siano dipendenti di ruolo di amministrazioni pubbliche, dovranno, a pena di decadenza, presentare, o far pervenire, a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, da indirizzare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale, ufficio III, via XX Settembre n. 97 - 00187 Roma, oppure a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, la seguente documentazione:

a. dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilit  ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni; a norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il Ministero ha facolta' di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicit  delle predette dichiarazioni con le conseguenze previste in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci;

b. dichiarazione ai sensi del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 da cui risulti di non essere/essere stato/a condannato/a anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;

c. dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di incompatibilit  previste dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

La capacita' lavorativa del candidato diversamente abile e' accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Inoltre, l'amministrazione ha la facolta' di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicit  delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 12

Assunzione in servizio

I candidati dichiarati vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la documentazione di cui al precedente art. 11, dovranno stipulare apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.

All'esito della formazione della graduatoria definitiva e prima dell'assunzione in servizio, l'amministrazione render  noto sul proprio sito istituzionale le destinazioni rese disponibili, presso le sedi centrali e/o territoriali del Ministero. Tutti i vincitori saranno chiamati ad indicare le proprie preferenze secondo l'ordine di graduatoria.

I vincitori, per i quali verra' disposta l'assunzione in relazione a quanto previsto dal presente bando, saranno assunti a tempo indeterminato ed inquadrati, in prova, nella terza area funzionale - fascia retributiva F1, nel ruolo unico del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno soggetti ad un periodo di prova della durata prevista dalle vigenti norme contrattuali nonché ad un ciclo formativo che verrà definito successivamente all'assunzione.

Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. Pertanto, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, in materia di mobilità compensativa né eventuali comandi, ad eccezione di quelli obbligatori, previsti da disposizioni normative.

Art. 13

Accesso agli atti del concorso e responsabile del procedimento

L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali è differito fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla commissione esaminatrice.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il responsabile del procedimento derivante dal presente bando è il dirigente dell'ufficio III della Direzione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, pena l'esclusione dallo stesso.

Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale.

Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale, ufficio III.

Art. 15

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente C.C.N.L.

Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Roma, 22 marzo 2018

Il Capo Dipartimento: Ferrara